

tende a far sapere, in un argomento di tanta importanza, le precise intenzioni del Governo; ed a vietare qualsiasi illecita speculazione.

Io dichiaro nel modo più reciso al collega Vacchelli non essere intenzione del Governo di proporre che siano ammessi al cambio i biglietti, che sono già prescritti al 13 aprile 1893.

Egli conosce meglio di me la duplice prescrizione imposta con la legge del 1881; una prescrizione dei biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali, col decreto 14 giugno 1874; l'altra relativa ai biglietti già consorziali dei vari tagli.

Per i primi la prescrizione fu dalla legge determinata per cinque anni, i quali decorsero al 30 giugno 1886; per i secondi fu determinata la prescrizione di 10 anni, la quale si compì al 13 aprile 1893.

Ora l'onorevole Vacchelli domanda se il Governo ha intenzione di prorogare questo periodo prescritto dalla legge, ed io già poc'anzi ho dichiarato di no.

Mi preme però di dimostrare la ragionevolezza di questa negativa, e ricorderò un precedente. Per i biglietti provvisoriamente consorziali, quantunque il tempo della prescrizione spirasse al 30 giugno 1886, pur nondimeno la Camera prorogò allora questo termine di altri tre mesi, che scaddero nel settembre 1886.

Però è da tener presente, come ho verificato nei precedenti, che la Camera prorogò allora questo termine, quando ancora non era decorso il termine principale; ed in secondo luogo perchè parve alla Camera che il Ministero d'allora non avesse adottato tutti quei metodi di pubblicità necessaria a rendere meno onerosa ai cittadini ed ai possessori dei biglietti la prescrizione, che è sempre di sua natura odiosa.

Ora queste due ragioni non esistono; non esiste la prima, perchè già il periodo della prescrizione è compiuto al 13 aprile 1893; non esiste la seconda, perchè io posso dichiarare all'onorevole Vacchelli e documentare alla Camera che ho fatto tutto quanto era in me, per far ricordare a tutti i portatori di biglietti che al 13 aprile scadeva il termine; dimodochè ho fatto da parte mia tutto ciò che il Parlamento trovò allora non essersi fatto al 30 giugno 1886, e per cui prorogò il termine di altri tre mesi.

Oltre a ciò v'è da fare una considerazione:

per i biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali, il termine fu minore, cioè di cinque anni; per gli altri, il termine fu maggiore, cioè di dieci anni.

Quindi non vi è assolutamente nessuna ragione, perchè il Governo possa proporre quello che altra volta propose il Parlamento.

Spero che con questa dichiarazione l'onorevole Vacchelli si dichiarerà soddisfatto.

Sento però il bisogno, per completare l'argomento, di ricordare alla Camera che la prescrizione colpisce tutti i biglietti, meno quelli già consorziali da lire 5 e 10, per i quali, siccome nella legge sorgeva dubbio se fossero soggetti o no a prescrizione, alla quale erano soggetti tutti gli altri biglietti, io credetti di adottare il rimedio più opportuno; cioè quello di non ritenere verificata la prescrizione, quando sorga un dubbio; e con un disegno di legge apposito, che ho presentato al Parlamento, ho richiamato l'attenzione sua appunto per fissare un nuovo termine per gli indicati biglietti da lire 5 e 10.

Presidente. L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare.

Vacchelli. Per evitare il pericolo di malsane speculazioni era necessario, come ha ben detto il ministro, che fosse prontamente noto al pubblico il pensiero del Governo sopra questo delicato argomento.

Ma veramente credo che la risposta sua riuscirà sgradita in molte parti del paese, poichè il voler negare qualsiasi proroga al pagamento di questi biglietti, turba quella naturale aspettazione per la quale, (poichè ciò si era fatto altre volte) era lecito credere che una proroga di qualche mese sarebbe stata dal Governo consentita; tanto più poi in questo caso, nel quale il termine fatale non è nemmeno stabilito tassativamente in uno speciale articolo di legge, perchè la legge del 1881 stabilisce il termine di 10 anni, ma a datare dal tempo, in cui avrebbe cominciato il cambio dei biglietti agli sportelli.

Quindi bisogna ricorrere ad un'altra disposizione del Governo, la quale ha stabilito questo termine, e ci vuol quasi una sapienza da giureconsulto per sapere che proprio questo termine scadeva il 12 aprile 1893.

E non è, mi perdoni l'onorevole ministro, nemmeno esatto il dire che vi sia dato un termine più lungo di altro in altra circostanza; perchè è ben vero che ora abbiamo 10 anni, mentre allora ne avevamo 5, ma sono sem-